

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI O DI QUALITA’ EQUIVALENTE CON DURATA MINIMA GARANTITA PER AUTOBUS FIAT-IVECO IRISBUS CNH INDUSTRIAL (LOTTO 1 - CIG 7123821B0D) E PER AUTOBUS MERCEDES EVOBUS (LOTTO 2 - CIG 71238334F6)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART.1 – DEFINIZIONI

1.1- FIGURE PROFESSIONALI

RUP: Responsabile della procedura di Gara

REC: Responsabile della pianificazione ed esecuzione del Contratto

1.2 - DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE CAPITOLATO

Committente: s’intende il Cliente-stazione appaltante, ossia Tper S.p.A.

Costruttore: s’intende l’Entità industriale che ha progettato e fabbricato l’autobus per il quale un determinato ricambio viene approvvigionato.

Entità tecnica: si intende l’insieme degli Item appartenenti al medesimo assieme funzionale dell’autobus (ad es. iniettore, pompa idroguida, etc. etc.)

Fornitore: si intende l’Entità commerciale che si propone alla vendita dei ricambi.

Item o Part Number: s’intende il codice identificativo utilizzato dal Costruttore per individuare un determinato ricambio.

Percorrenza/Tempo di missione (Pm): s’intende il chilometraggio/tempo dell’Item garantito dal Fornitore e atteso dalla Committente in servizio effettivo sull’autobus (ossia il chilometraggio che ciascun ricambio, una volta montato sul mezzo di proprietà o in dotazione alla Committente, deve percorrere e/o il tempo per cui deve esserne garantito il corretto funzionamento dal Fornitore).

Il valore Pm di riferimento per ciascun Item oggetto della fornitura verrà definito all’atto dell’installazione, in considerazione del tipo e modello di autobus per cui il ricambio verrà utilizzato, secondo le procedure in uso alla Committente. Nel presente capitolato e nelle allegate “Tabella d’offerta” si riportano il valore minimo (Pm min) ed il valore massimo (Pm max), all’interno della cui forbice verrà determinato il valore di Pm. La non corrispondenza della Pm per valore in difetto, determina penalità comminata al Fornitore secondo il modello di seguito descritto nel presente capitolato.

Percorrenza effettiva (Pe): s’intende la percorrenza/tempo effettiva verificabile a consuntivo per l’Item prima che le sue condizioni di degrado, parziale o completo, lo rendano inidoneo a continuare il servizio sul mezzo nello svolgimento efficace/efficiente della sua funzione.

Dichiarazione di conformità del prodotto: Documento formalmente sottoscritto dal Fornitore del ricambio redatto secondo le indicazioni riportate nella norma UNI-CEI-EN ISO/IEC 17050.

Fermo macchina: tempo di indisponibilità del veicolo per mancata o ritardata consegna del ricambio, o mal funzionamento del ricambio, al determinarsi del quale la Committente ha titolo di applicare la penalità prevista in capitolato.

Raccomandazioni ASSTRA: s'intendono le "Linee Guida ASSTRA per la fornitura di ricambi originali o di qualità equivalente" edito da ASSTRA e le "Raccomandazioni ASSTRA per l'acquisto di autobus di classe I/II con vincolo di parametri di Life Cycle Cost", editi da ASSTRA.

Tali documenti, ancorché ove riferiti all'acquisto di un bene seppure diverso ma intimamente collegato all'oggetto del presente capitolato, costituiscono riferimento metodologico ed operativo assunto dalla Committente, che il Fornitore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

1.3 - DEFINIZIONI TECNICHE RELATIVE AI RICAMBI

Pezzi di ricambio: si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti o apparecchiature e necessari all'utilizzo di un autoveicolo cui è associato un codice identificativo denominato Item o Part Number.

Ricambi Originali (o di primo impianto).

Ricambi originali: si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) la cui qualità è la medesima dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono costruiti conformemente alle specifiche tecniche ed alle norme e standard di produzione forniti dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di dette componenti.

Ricambi di primo impianto: si intendono pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) per i quali il produttore certifica che hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e che sono stati costruiti conformemente alle specifiche tecniche e alle norme e standard di produzione del costruttore del veicolo.

Ricambi equivalenti: si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) di qualità equivalente all'originale, ovverosia pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio originale.

L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:

- perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio.

Detti ricambi, ai sensi dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni di legge in vigore possono essere fabbricati da qualunque impresa che possa certificare nel rispetto delle normative vigenti (**UNI-CEI-ENISO/IEC 17050**) in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio prodotti, corrisponde a quella dei componenti originali usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, che possa garantire e certificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- Processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e distribuzione, uguali o equivalenti a quella del ricambio originale;
- Stesse caratteristiche geometriche dell'originale;
- Caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, almeno uguali a quelle dell'originale;

- Materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso almeno uguali rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

1.4 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

1.4.1 Si precisa che nel caso di fornitura di “ricambio equivalente” deve esistere una certificazione di conformità o una specifica omologazione del ricambio fornito dalla casa costruttrice e/o da ente omologatore e/o da laboratorio prove certificato secondo la ISO 45000 in cui viene garantito:

- a) che la progettazione e costruzione del componente è stata effettuata con riguardo alla funzione svolta dal ricambio originale;
- b) che la filiera logistica secondo la quale il ricambio viene custodito/trasportato/fornito è idonea al suo corretto *handling* e conservazione nel tempo con garanzia di mantenimento delle prestazioni attese;
- c) che il ricambio fornito è pienamente rispondente a tutti gli eventuali più recenti aggiornamenti e/o richiami produttivi che il costruttore abbia messo in atto nel corso del tempo per ovviare a difettosità riscontrate.

1.4.2 Il Fornitore pertanto, già in sede di presentazione dell'offerta, deve fornire alla Committente apposita dichiarazione sottoscritta, che potrà essere resa in forma singola per ciascun Item/Part Number offerto o per ciascuna entità tecnica e comunque sempre anche su supporto digitale, da predisporre secondo il modulo allegato (ALL.1), nonché la documentazione ivi menzionata.

1.4.3 La Committente si riserva comunque in ipotesi di anomalie di qualunque natura riscontrate nel ricambio di richiedere al Fornitore soggetto aggiudicatario, anche in corso di esecuzione del contratto, l'espletamento di analisi e prove di laboratorio, da effettuarsi da parte di laboratori qualificati ed autorizzati, a scelta della Committente, che confermino il rispetto dell'equivalenza dimensionale, meccanica, fisica e funzionale del “*ricambio equivalente*” rispetto al “*ricambio originale*”. Ogni onere e spesa è a carico del Fornitore cui è rimesso l'onere della dimostrazione della effettiva equivalenza.

ART 2. SOGGETTI CONTRATTUALI

Sono soggetti contrattuali:

- TPER S.p.A., appresso denominata Committente
- La Ditta Aggiudicataria, appresso denominata Fornitore

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 - L'appalto ha per oggetto la fornitura di ricambi originali (o autorizzati dal costruttore di primo impianto) e/o equivalenti, secondo le definizioni di cui sopra, **con durata minima garantita**, da impiegarsi nell'ambito delle attività di manutenzione dei mezzi FIAT-IVECO IRISBUS CNH INDUSTRIAL e dei mezzi MERCEDES EVOBUS di proprietà o in uso alla Committente, suddivisi in due distinti lotti.

3.2 - L'elenco e la descrizione dei prodotti di cui la Committente richiede la fornitura sono inseriti nei moduli denominati "Tabella d'offerta – Lotto 1 FIAT/IVECO IRISBUS CNH INDUSTRIAL" (**ALL. 2**), e "Tabella d'offerta – Lotto 2 MERCEDES EVOBUS" (**ALL.3**), più specificatamente nella prima parte di detti moduli a campi non modificabili (lettere a-e).

Si precisa che qualsiasi riferimento al catalogo ufficiale del costruttore dei ricambi originali vale esclusivamente quale riferimento per l'esatta individuazione del componente che si desidera acquistare, potendo la descrizione del pezzo di ricambio riportata nella predetta Tabella non essere di per sé sufficiente a raggiungere lo scopo della esatta individuazione.

3.3 - La gara prevede l'affidamento di due distinti lotti di fornitura, ciascuno secondo i criteri di valutazione come infra esplicitati. Ciascun lotto sarà pertanto oggetto di autonomo e separato affidamento e i concorrenti potranno partecipare presentando una autonoma offerta per uno o entrambi i summenzionati lotti.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO COMPLESSIVO

4.1 - La durata del contratto è pari a 18 (diciotto) mesi consecutivi, decorrenti dalla data di effettiva stipula del contratto, salvo il raggiungimento dell'importo complessivo come aggiudicato ove antecedente al termine indicato.

4.2 - Alla scadenza del termine dei 18 mesi sopra indicato, TPER si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento dell'importo oggetto di aggiudicazione, di estendere la durata del contratto, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino al raggiungimento di detto importo, e comunque per un termine massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

4.3 - Ai fini di quanto previsto al presente paragrafo l'importo di aggiudicazione sarà corrispondente all' "importo totale offerta" come indicato nella "tabella d'offerta", compilata e presentata per ciascun lotto (**ALL. 2, ALL.3**), determinato moltiplicando il prezzo unitario netto offerto per ciascun ricambio e la relativa quantità presunta di acquisto.

Si precisa che le quantità presunte di acquisto indicate dalla Committente nella tabella suddetta, sono da ritenersi valide ai soli fini della comparazione delle offerte per consentire l'aggiudicazione alla migliore proposta. La Committente si riserva infatti di variarle a propria discrezione, sia per sopravvenute esigenze aziendali di modifica dei piani di manutenzione o di composizione del parco mezzi, che per qualsiasi altra concreta esigenza aziendale allo stato non preventivabile e derivante dall'andamento aleatorio dei guasti, senza che ciò dia diritto al Fornitore ad indennizzi o compensi addizionali a qualunque titolo richiesti. Resta fermo per il Fornitore il diritto a ricevere il corrispettivo equivalente alla quantità dei beni effettivamente forniti sulla base delle condizioni contrattuali pattuite per la fornitura.

In ogni caso, nel corso della esecuzione del contratto, la Committente potrà richiedere al Fornitore, la fornitura di ricambi fino ad un tetto massimo costituito dall'importo di aggiudicazione maggiorato del 20%, che costituirà l'importo complessivo del contratto.

I prezzi unitari netti offerti, come indicati nella "tabella d'offerta" per ciascun lotto, costituiranno i prezzi contrattuali dei singoli ricambi forniti, come meglio specificato all'art. 5 del presente Capitolato, e dunque il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle

quantità che saranno richieste dalla Committente ed effettivamente consegnate dal Fornitore nel tempo di durata del contratto, fino al raggiungimento del tetto massimo come sopra indicato.

ART. 5 – PREZZI DI GARA e IMPORTO A BASE D’ASTA

5.1 – Nei moduli “Tabella d’offerta” (**ALL.2, ALL.3**) sono indicate le tipologie di ricambi oggetto della presente gara con le relative quantità stimate.

Trattandosi di mera stima, in alcun modo vincolante per la Committente, ciascuna delle suddette quantità presunte, potrà essere soggetta a variazioni in aumento o diminuzione, a discrezione della Committente (sia per sopravvenute esigenze aziendali di modifica dei piani di manutenzione o di composizione del parco mezzi, che per qualsiasi altra concreta esigenza aziendale allo stato non preventivabile e derivante e dall’andamento aleatorio dei guasti). La Committente, pertanto, non risponderà in alcun modo, né il Fornitore avrà diritto ad indennizzi o compensi addizionali a qualunque titolo richiesti, per gli scostamenti che si venissero a determinare, anche ove significativi, sia in aumento che in diminuzione rispetto alle quantità stimate, fermo restando che in ogni caso le variazioni delle quantità indicate non potranno comportare complessivamente una variazione in aumento superiore al 20% dell’importo complessivo di aggiudicazione.

5.2 Il Fornitore dovrà specificare nella suddetta “Tabelle d’offerta”, per ciascuno degli Item/Part Number indicati, **ciò a pena di esclusione dalla gara**, il prezzo offerto come prezzo scontato netto (iva esclusa), già comprensivo dei costi di sicurezza da rischio specifico o aziendale come valutati dalla Committente nella misura dell’1,00%.

I prezzi unitari netti offerti (iva esclusa) come indicati nell’offerta che verrà presentata in sede di gara, costituiranno i prezzi contrattuali e sono da considerarsi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto compreso l’eventuale periodo di estensione contrattuale. Con essi l’aggiudicatario del servizio si intenderà integralmente compensato, anche per ogni spesa - di qualunque natura essa sia - occorrente in via diretta e/o indiretta per la gestione della fornitura, inclusa l’operatività della garanzia (“durata minima garantita”) prevista per ciascun prodotto.

5.3 Il Fornitore dovrà poi essere in grado di fornire effettivamente i prodotti indicati nell’offerta, nei termini tutti di cui al presente capitolato d’appalto, ed in particolare dunque nel rispetto dei tempi e modalità di consegna, con le garanzie di durata espressamente indicate e muniti delle certificazioni e/o omologazioni e richieste, a pena di risoluzione del contratto con applicazione delle penali previste e, salva la richiesta di ogni ulteriore danno a ciò conseguente, da parte della Committente.

5.4 - L’importo a base d’asta stimato ammonta complessivamente ad euro 3.600.000 € (IVA esclusa), ed è suddiviso nei due lotti di riferimento come da tabella che segue:

Lotto n°	Riferimento	Importo presunto per la durata del contratto (incluse estensioni e
----------	-------------	--

		maggiorazioni) Euro
Lotto 1	FIAT/IVECO IRISBUS CNH INDUSTRIAL	1.500.000 €
Lotto 2	MERCEDES EVOBUS	2.100.000 €

ART. 6 – GARANZIE TECNICHE RELATIVE AI PEZZI DI RICAMBIO FORNITI

6.1 All'atto della compilazione della "tabella dell'offerta" per uno o entrambi i lotti indicati (ALL. 2, ALL.3) il fornitore dovrà obbligatoriamente indicare se si intende fornire lo specifico ricambio come originale (O), di primo impianto ("P"), o equivalente ("E") secondo le definizioni di cui all'art. 1.3 "DEFINIZIONI TECNICHE RELATIVE AI RICAMBI" del presente capitolato.

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di cosiddetto primo impianto "P", nella compilazione della tabella a cura del Fornitore dovrà essere riportato il relativo codice di riferimento Item/Part Number, la marca del costruttore dello stesso e la sua descrizione.

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di tipo equivalente ("E"), nella compilazione della tabella dovrà sempre essere riportato il codice Item/Part Number del prodotto equivalente, la marca del costruttore dello stesso e la sua descrizione.

6.2 – Il Fornitore deve garantire la corrispondenza di ciascun ricambio a quanto indicato nella tabella di offerta e la sussistenza e validità per ciascuno di essi delle certificazioni/omologazioni dichiarate in sede di partecipazione alla gara e ciò per tutta la durata del contratto.

6.3 – Il Fornitore si impegna ed obbliga ad assicurare alla Committente la "durata minima garantita" per ciascun pezzo di ricambio fornito, così come indicata nella tabella d'offerta (ossia il chilometraggio che ciascun ricambio, una volta montato sul mezzo di proprietà o in dotazione alla Committente, deve percorrere, e/o il tempo per cui deve esserne garantito il corretto funzionamento dal Fornitore).

Il valore Pm di riferimento per ciascun Item oggetto della fornitura verrà definito all'atto della installazione, in considerazione del tipo e modello di autobus per cui il ricambio verrà utilizzato. Nel presente capitolato e nelle allegate "Tabella d'offerta" sono riportati il valore minimo (Pm min.) ed il valore massimo (Pm max), all'interno della cui forbice verrà determinato il valore di Pm, secondo le procedure (Istruzioni Operative) in uso alla Committente che il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare.

La "durata minima garantita" a carico del Fornitore è la Percorrenza/Tempo di Missione, così come descritta nelle definizioni tecniche e come sopra determinata, a cui si farà riferimento nel calcolo ed applicazione delle penali infra previste (ART.15).

In ogni caso il Fornitore si impegna ed obbliga nei confronti della Committente, al rispetto di quanto indicato nelle Istruzioni Operative già adottate dalla Committente, di cui al modulo **(ALL. 4)** che il Fornitore all'atto della partecipazione alla gara dovrà presentare sottoscritto e che verrà allegato a far parte integrante del contratto definitivo.

6.4- I ricambi verranno installati dalla Committente, avvalendosi di personale dipendente ovvero personale qualificato appartenente alla propria rete di servizi manutentivi, secondo le procedure

previste dal Costruttore; la Committente assume come riferimento per la definizione delle politiche manutentive adottate l'applicazione dei piani di manutenzione periodica/correttiva formalizzati dallo stesso Costruttore in fase di acquisizione degli autobus.

ART. 7 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

7.1 – ORDINE DI FORNITURA (ACQUISTO)

E' in facoltà della Committente procedere ad effettuare l'ordine per l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio con le seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo fax;
- trasmissione a mezzo e-mail;
- trasmissione mediante inserimento ordine su piattaforma web del Fornitore.

7.2 – TIPOLOGIE DI ACQUISTI E RELATIVE CONDIZIONI DI RESA

Le prestazioni oggetto del presente capitolato prevedono la consegna dei ricambi da effettuarsi in porto franco presso i magazzini della Committente secondo le seguenti tipologie di ordini:

a. Acquisti Standard (procedura standard): con consegna che dovrà avvenire entro le ore 9.00 del secondo giorno lavorativo seguente all'ordine (sabato e festivi esclusi), e quindi a partire dalla data/ora di trasmissione del fax o invio e-mail o caricamento della richiesta su piattaforma web. L'ordine, in una delle modalità previste dal presente capitolato, potrà essere emesso entro e non oltre le ore 17:00, se successivo a detto orario si considererà automaticamente inoltrato il giorno successivo.

b. Acquisti Urgenti (procedura d'urgenza): dal momento dell'ordine, e quindi a partire dalla data/ora di trasmissione del fax o invio e-mail o caricamento della richiesta su piattaforma web, la consegna dovrà avvenire:

- o entro le ore 8.00 del giorno seguente l'ordine (sabato e festivi esclusi), nel caso quest'ultimo sia emesso entro le ore 15.00;
- o entro le ore 15.00 del giorno seguente l'ordine (sabato e festivi esclusi), nel caso quest'ultimo sia emesso dopo le ore 15.00 ed entro le ore 17:00;

7.3 – MODALITA' DI CONSEGNA

Modalità Standard: con riferimento ad Acquisti Standard la consegna deve avvenire presso il deposito sito in Via Ferrarese 114 in Bologna, o presso i magazzini di seguito menzionati nei casi di specifica indicazione della committente.

Modalità Urgente: con riferimento ad Acquisti Urgenti la consegna deve avvenire direttamente presso il magazzino periferico che ha richiesto il ricambio, e che potrà essere, a seconda dei casi, ubicato presso i seguenti siti produttivi della Committente:

- o Imola, Viale Marconi n. 4
- o Loc. Prati – Porretta Terme, via Caduti di Nassiria
- o Bologna , Via Ferrarese n. 114
- o Bologna , Via Battindarno n. 121
- o Bologna, via Due Madonne n. 10
- o Ferrara, via S Trenti n. 35

7.4 RITARDATA CONSEGNA

Nel caso in cui il Fornitore fosse impossibilitato per qualsiasi ragione ad evadere in tutto o in parte i materiali ordinati, si impegna a darne comunque tempestiva e formale comunicazione a TPER e ad indicare la nuova data di evasione completa dell'Ordine e la quantità disponibile al momento.

Nelle situazioni in cui il Fornitore non è in condizione di rispettare i tempi di fornitura fissati nel presente capitolato o nella propria offerta, se migliorativa rispetto a quanto previsto nel capitolato, TPER si riserva di accettare le condizioni di fornitura (tempi) indicati dal Fornitore o, viceversa, valutare soluzioni alternative contattando uno o più operatori potenzialmente in grado di soddisfare le specifiche richieste di fornitura, salva l'applicazione a carico del Fornitore delle penali nei casi previsti.

Sui ritardi di consegna che si dovessero registrare rispetto alle scadenze fissate secondo i termini riportati nel presente articolo saranno applicate penali come precisato infra all'art. 15.

Nel caso di reiterati ritardi nelle consegne imputabili al Fornitore, la Committente si riserva, sulla base di quanto disposto all'art.18, di risolvere il rapporto contrattuale, salva l'escussione per inadempimento contrattuale della fideiussione presentata e con riserva di chiedere il riconoscimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

7.5 SOGLIA DI SBARRAMENTO E MAGGIORAZIONI PER ORDINI CON PROCEDURA D'URGENZA

Il Fornitore si impegna ed obbliga ad evadere regolarmente tutti gli ordini con procedura d'urgenza che la Committente abbia ad effettuare durante l'intera durata del contratto.

La fornitura dei ricambi richiesta con "Procedura d'urgenza" non comporterà alcun maggior costo e/o onere aggiuntivo sul pezzo di ricambio a carico della Committente, ciò fino al raggiungimento del 20% (venti per cento) dell'importo totale dell'offerta o di quella diversa percentuale (maggiore al 20%) che il Fornitore aggiudicatario abbia indicato nell'"offerta tecnica" (ALL.5).

Superata tale soglia di sbarramento, il Fornitore potrà applicare agli ordini pervenuti con "Procedura d'urgenza" una maggiorazione per singolo Item, esclusivamente nella misura percentuale dichiarata in sede di compilazione del modulo di offerta tecnica (**ALL. 5**), e ciò per tutta la durata del contratto.

8 - ALTRE CONDIZIONI PER IL SERVIZIO

8.1 - CATALOGO E PIATTAFORMA WEB

8.1.1 E' richiesta **come obbligatoria** al Fornitore la messa in disponibilità, direttamente alla struttura tecnica della Committente, di un sistema web per la consultazione di cataloghi "visuali" per modello di autobus che consenta la rapida individuazione dei categorici da utilizzare per gli ordinativi nonché gli eventuali codici sostituiti/sostituenti.

La messa in atto di quanto sopra deve essere effettivamente fruibile all'avvio dell'appalto.

8.1.2 - E' richiesta altresì al Fornitore la messa in disponibilità, direttamente alla struttura tecnica della Committente di una piattaforma per l'effettuazione di ordini via web che preveda un flusso dati di ritorno dal Fornitore alla Committente con periodicità mensile (in formato da concordare tra le parti), contenente almeno il seguente dettaglio analitico di tutti gli acquisti effettuati: data ordine, numero ordine, Item, data consegna, prezzo netto, utente ordinante. Tale flusso dati sarà opportunamente utilizzato dalla Committente al fine di consentire l'integrazione del processo di

acquisto on-line rispetto al processo standard aziendale (si precisa che è già prevista la futura adozione del gestionale SAP per cui il Fornitore dovrà garantire la compatibilità e perfetta funzionalità della piattaforma WEB anche con il suddetto sistema, se e come messa in disponibilità alla Committente nell'offerta tecnica).

La messa in atto di quanto sopra riportato deve avvenire secondo tempistiche da concordare tra le parti e comunque entro e non oltre 6 mesi dall'avvio della fornitura, data oltre la quale in mancanza della messa in disponibilità della piattaforma Web per l'effettuazione degli ordini sarà applicabile una penalità di 50 (cinquanta) euro per giorno solare di mancata disponibilità imputabile al Fornitore.

8.1.3 – Il Fornitore dovrà inoltre assicurare alla Committente la funzionalità della piattaforma WEB nel rispetto delle caratteristiche specifiche indicate dal medesimo in sede di compilazione del “Modello di offerta tecnica” (**ALL. 5**) e ciò per l'intera durata del contratto.

8.1.4 - Il Fornitore si assume l'onere di comunicare alla Committente eventuali variazioni progettuali introdotte dal Costruttore sull'Item, comunicando il codice sostituito con il relativo codice sostituito.

Eventuali variazioni non comunicate alla Committente, determineranno a carico del Fornitore l'applicazione di penalità pari all'importo complessivo di ricambi dell'Item in oggetto acquistati a decorrere dall'avvenuta variazione.

8.1.5 - In tutti i casi di omesso completo adempimento ai requisiti di cui sopra ovvero di mendaci dichiarazioni rese in fase di gara, fatta salva la comminazione delle penalità già indicate nonché il rimborso dei maggiori danni eventualmente subiti, la Committente si riserva l'inoltro al Fornitore di una segnalazione scritta di inadempimento contrattuale.

8.2 - IMBALLI

8.2.1 I materiali dovranno risultare all'interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche dei ricambi e a preservarli da urti accidentali. Ciascuna confezione dovrà essere identificata da opportuna etichettatura con codice a barre che consenta la lettura ottica e con l'indicazione esplicita del codice articolo indicato sull'ordine.

L'imballaggio della merce è a carico del Fornitore, dunque compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

In caso di imballi contenenti diverse tipologie di materiali, la composizione degli imballi e la disposizione dei materiali contenuti devono essere atti ad agevolare il trasporto e la movimentazione senza danni come pure l'inventario del contenuto.

Per ciascun collo il cui peso complessivo supera i 30 kg, il Fornitore si impegna ad effettuarne la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione della Committente, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

8.2.2 Il Fornitore dovrà differenziare il packaging per pezzi di ricambio per ciascuna sessione di consegna a seconda dell'origine interna alla Committente degli ordinativi (centrale deposito e/o singoli magazzini periferici) in maniera da agevolare le operazioni di ricevimento, controllo e smistamento interno dei ricambi.

8.3 - CONTROLLI ALL'ATTO DELLE CONSEGNE

8.3.1 - Il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine/i di acquisto della Committente.

8.3.2 - Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà:

- collaudo visivo, consistente nella verifica della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, nonché della verifica dimensionale;
- collaudo documentale, consistente nella verifica della conformità dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti;
- collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre il ricambio a prove di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi.

I collaudi non saranno considerati positivi nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prestazioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione scritta al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati, come previsto dalle procedure aziendali di verifica e controllo della Committente.

8.3.3 - Il Fornitore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini, seguendo l'eventuale frazionamento richiesto in differenti consegne dalla Committente.

Quest'ultima segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. Il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, a ritirare le eccedenze e ad emettere relativa nota di credito, ove necessaria.

La Committente è comunque sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

In caso di mancato rispetto di detto obbligo di ritiro, Tper S.p.A. si riserva la facoltà di trattenere le eccedenze, fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto da parte dell'affidatario delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 9 TRASPORTO

9.1. I trasporti della merce per evadere gli ordini di fornitura, siano essi in Modalità Standard che con Procedura d'Urgenza, sono totalmente a carico del Fornitore e saranno effettuati a rischio e pericolo del medesimo.

Pertanto il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, sostituire e/o reintegrare il materiale deteriorato, mancante o smarrito durante il trasporto e/o nelle fasi di giacenza in deposito prima dell'avvenuta consegna.

9.2 L'accettazione della merce consegnata senza riserve non esclude comunque in capo alla Committente le azioni di perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della consegna (ex art. 1968 cc).

9.3. il Fornitore si impegna ed obbliga a garantire il servizio di trasporto e consegna denominato MILK RUN. Detto servizio prevede un numero di consegne infra-settimanali, per ciascuna settimana di durata del contratto, almeno pari a 5 (o superiori a 5 ove indicato nel "modulo di offerta tecnica") e anche in relazione a tale sistema di trasporto e consegna valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 10 - PREZZI PER RICAMBI NON COMPRESI NEL MODULO OFFERTA

10.1 - Nel caso in cui la Committente, nel corso della durata del contratto, avesse la necessità di acquistare ricambi non riportati nelle "Tabella d'offerta" (**ALL. 2, ALL 3**), in quanto allo stato attuale non previsti, potrà liberamente decidere se acquistarli dal Fornitore aggiudicatario della gara, o da altro soggetto.

Nel caso in cui ritenesse di acquistarli dal Fornitore, la Committente provvederà a concordare i relativi prezzi con il medesimo.

10.2 - Gli acquisti di pezzi di ricambio non compresi nella "Tabella d'Offerta" non potranno comunque superare in valore il 20% dell'importo totale dell'offerta.

ART. 11 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

11.1. - Le forniture effettuate in ciascun mese, per ricambi consegnati e accettati con esito favorevole, verranno fatturate in un unico documento con data fine periodo di competenza.

Le fatture non conformi verranno respinte al Fornitore per le correzioni del caso e non saranno pagate fino all'avvenuta regolarizzazione ed invio alla Committente.

11.2 - I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale a 60gg data fattura fine mese e previo accertamento da parte della Committente della regolarità e correttezza della fornitura.

11.3 - Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico del Fornitore comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

11.4 – La Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore l'emissione di fatturazione elettronica con le modalità dalla medesima previste, per procedere ai pagamenti della fornitura.

ART. 12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E RELATIVA PROCEDURA

12.1 – Ciascuno dei lotti oggetto della fornitura viene aggiudicato **secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 95 D. Lgs. 50/2016, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore da determinarsi mediante la sommatoria del punteggio afferente l'offerta tecnica e del punteggio relativo all'offerta economica, assegnati secondo i criteri di seguito specificati.

Le offerte tecniche ed economiche dovranno essere redatte esclusivamente sui modelli predisposti dalla Committente (ALL. 2 e 3 per l'offerta economica, ALL. 5 per l'offerta tecnica) allegati al presente Capitolato, e menzionati nel correlato Disciplinare di gara, il cui contenuto diverrà parte integrante del contratto di appalto.

Si precisa che viene richiesta, la compilazione digitale delle Tabelle d'Offerta Economica che dovranno essere consegnate su supporto digitale/informatico avente le caratteristiche delle tabelle excel fornite, di cui dovrà essere altresì consegnata una corrispondente copia cartacea debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale, unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei contenuti inseriti nel supporto digitale e presenti nella copia cartacea come indicato nel modello allegato. Si precisa che in ogni caso, che per l'aggiudicataria, non sarà emesso l'ordine sino a che non avrà fornito i dati richiesti in formato digitale.

Il fornitore deve compilare, a pena di esclusione dalla gara tutti i dati richiesti nelle “Tabelle d’offerta” (ALL.2 e ALL.3) previsti come obbligatori, senza tralasciarne alcuno. .

12.2 PARAMETRI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Ciascun lotto, oggetto di autonomo affidamento, vedrà l’attribuzione dei **punteggi** secondo gli elementi di seguito indicati.

	Parametro	Punteggio Massimo
A	Offerta Tecnica	70,00 punti
B	Offerta Economica	30,00 punti

OFFERTA TECNICA - MAX 70,00 punti

Criterio	Punteggio massimo	Note
Dichiarazione resa dal Fornitore di disponibilità all’effettuazione del servizio logistico di consegna “Milk Run” che preveda un numero di consegne settimanali almeno pari o superiore a 5.	10	<u>10 punti</u> : disponibilità sistematica e non condizionata <u>6 punti</u> : disponibilità condizionata ad alcuni casi <u>3 punti</u> : nessuna disponibilità a superare le 5 consegne settimanali
Dichiarazione a pena di inammissibilità, resa dal Fornitore di messa in disponibilità obbligatoria alla Committente di accesso a catalogo web per la consultazione dei categorici per tipologia di autobus, Dichiarazione resa dal Fornitore di messa in disponibilità direttamente alla struttura tecnica della Committente di una piattaforma/sistema per l’effettuazione di ordini via web che preveda un flusso dati di ritorno dal Fornitore al Committente con periodicità mensile (in formato da concordare tra le parti), contenente almeno il seguente dettaglio analitico di tutti gli acquisti effettuati: data ordine, numero ordine, Item, data consegna, prezzo netto, utente ordinante. Si veda ART.8 per dettagli ulteriori.	10	<u>10 punti</u> : per piattaforma/sistema web che permetta l’ordine in modo semplice, con interfaccia su tutti i magazzini del fornitore; e con interfaccia al sistema SAP già in uso in altre aziende di TPL; <u>6 punti</u> : per sistema piattaforma/web con caratteristiche 4ome al precedente, ma senza interfaccia al sistema SAP; <u>3 punti</u> : per interfaccia web con visione di tutti i magazzini del fornitore e possibilità di effettuare ordini direttamente su tutti; <u>2 punti</u> : per interfaccia web che permetta l’ordine su un solo magazzino del fornitore <u>0 punti</u> : per non disponibilità di ordini via web
Dichiarazione resa dal fornitore di impegno alla fornitura di ordini urgenti (art. 7.2) per un valore minimo garantito pari al 20% dell’importo totale dell’offerta e/o dichiarazione di messa in disponibilità di una percentuale superiore a tale soglia.	15	<u>15 punti</u> : valori superiori al 60% <u>8 punti</u> : valori superiori più 40% <u>2 punti</u> : valore superiori del 20% <u>0 punti</u> : valori pari al 20%

<p>Dichiarazione resa dal fornitore di disponibilità di una scorta di ricambi oggetto della gara presenti nel/nei proprio/i magazzino/i per un valore minimo del 5% dell'importo totale dell'offerta per ciascun lotto, esclusi accordi commerciali di varia natura. e/o dichiarazione di messa in disponibilità di una percentuale superiore a tale soglia.</p>	<p>20</p>	<p><u>20 punti</u>: valori superiori al 60% <u>15 punti</u>: valori superiori al 50% <u>10 punti</u>: valori superiori al 40% <u>5 punti</u>: valori superiori al 20% <u>2 punti</u>: valori superiori al 5% <u>0 punti</u>: valori pari al 5%</p>
<p>Dichiarazione resa dal Fornitore di applicazione di una percentuale di maggiorazione compresa tra lo 0% e il 5% del prezzo dell'Item, quale valore massimo) nel caso di acquisto con procedura d'urgenza oltre la soglia percentuale di ordini urgenti (20%), come eventualmente integrata nell'offerta</p>	<p>15</p>	<p>15 punti: per valori pari allo 0% di maggiorazione 6 punti: per valori maggiori dello 0,00% e minori uguali allo 0,5% di maggiorazione 3 punti : per valori maggiori di 0,5% e minori o uguali a 1% 1 punto : per valori maggiori dell'1% e minori o uguali al 2% 0 punti: per valori maggiori del 2% e minori/uguali al 5%.</p>

Si procederà all'attribuzione dei **punteggi relativi all'offerta tecnica** secondo gli elementi di seguito indicati, che a pena di inammissibilità non potranno essere inferiori o uguali a 25 punti.

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno quindi attribuiti sulla base della seguente formula:

$$P.O.T. (i) = \sum_i PT (i)$$

Dove

- P.O.T. Punteggio Offerta Tecnica
- PT (i) = la somma dei punti ottenuti dal concorrente medesimo sulla base degli impegni espressi nella propria scheda di offerta tecnica (**ALL. 5**)

I livelli di servizio indicati nell'offerta tecnica si intendono compresi nel prezzo di aggiudicazione e costituiscono specifico impegno contrattuale in caso di aggiudicazione dell'appalto al concorrente.

OFFERTA ECONOMICA - MAX 30 punti

Per ciascun lotto si procederà all'attribuzione dei **punteggi relativi all'offerta economica** secondo i criteri di seguito indicati.

Il valore complessivo dell'Offerta Economica viene calcolato come segue:

$$OFFERTA ECONOMICA "X" = \text{Somma (Y): Prezzo Netto Codice Y} * \text{Quantità codice Y}$$

Dove:

- Prezzo Netto Codice Y = è il **prezzo unitario netto** indicato dal fornitore nel modulo "tabella d'offerta" (lettera L) per il codice Y
- Quantità codice Y = è la **quantità di fornitura presunta** da TPER S.p.A. e indicata nel modulo "tabella d'offerta" (lettera E) per il codice Y

Il punteggio massimo di 30,00 punti viene assegnato all'offerta economica con valore complessivo inferiore.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà assegnato per ogni fornitore nel seguente modo:

$$POE(Y) = (OE_{min} / OE(Y))^4 * 30$$

Dove:

- POE(Y) = punteggio offerta economica fornitore Y
- OE_{min} = offerta economica con valore complessivo più basso
- OE(Y) = offerta economica complessiva fornitore Y

I punteggi saranno ripartiti alla seconda cifra decimale.

12.3 – Per quanto attiene alle procedure di aggiudicazione dell'appalto (invio buste, esame offerte, aggiudicazione) si rimanda a quanto espressamente indicato nel correlato Disciplinare di Gara.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA PROROGA CONTRATTUALE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, il Fornitore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo del contratto, secondo le modalità di cui ai sensi all'art. 103 D. Lgs. 50/2016, mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

La cauzione dovrà :

- essere rilasciata da istituto bancario o assicurativo o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- avere validità di 12 ANNI dalla data della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura e comunque fino a 6 mesi dalla scadenza della garanzia indicata per l'ultimo degli item fornito, a favore di Tper;

- prevedere espressamente l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte di TPER e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile.

L'importo della cauzione definitiva, potrà essere ridotto in virtù di quanto previsto dai novellati artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario della cauzione

provvisoria dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

L'impresa aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare l'importo della cauzione, qualora TPER dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo di validità del contratto stesso.

L'integrazione dovrà avvenire nel termine di 10 giorni; in caso contrario TPER potrà procedere d'ufficio prelevando l'importo corrispondente dai pagamenti eventualmente spettanti all'impresa aggiudicataria.

La cauzione definitiva dovrà inoltre contenere l'impegno da parte del fidejussore, nel caso di proroga contrattuale della durata di 6 mesi, ad emettere un'ulteriore cauzione a garanzia dell'accettazione e dell'esatto adempimento della proroga semestrale di importo corrispondente al 10% del valore di aggiudicazione, rapportato al periodo di proroga. Per tale cauzione valgono le riduzioni di cui alla normativa vigente.

ART. 14 – GARANZIE GENERALI

14.1 – Il Fornitore si impegna a fornire esclusivamente ricambi che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente capitolato e negli allegati menzionati; si impegna altresì a fornire ricambi sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e a rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate.

14.2 – Il Fornitore è soggetto alla responsabilità per il danno da prodotti difettosi e comunque da malfunzionamenti qualunque ne sia la causa. Il fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo non inferiore a 12 mesi, decorrente dalla data effettiva dell'accettazione delle merci (con esito positivo).

Durante il periodo di garanzia, e indipendente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese (manodopera inclusa), tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi durante il periodo suddetto entro il termine sotto indicato e, comunque, a mettere a disposizione ricambio sostitutivo.

14.3 - Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in 30 giorni dalla loro scoperta e la denuncia dei vizi sarà inoltrata dalla Committente al Fornitore per iscritto, anche a mezzo e-mail e/o fax. Entro il termine di 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui la Committente denuncia i vizi riscontrati, il Fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi. A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia obbligatoria.

In ogni caso, dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato saranno applicate le penali per ritardata consegna e/o fermo veicolo di cui all'art.15.

14.4 - Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende quindi a partire dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, la Committente potrà richiedere la sostituzione del ricambio con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per quello equivalente.

14.5 – Trattandosi di fornitura di Ricambi a durata garantita, Il Fornitore dovrà assicurare la disponibilità del materiale/ricambio di ciascun Item per tutto il tempo di Pm (art.6), come indicato nella tabella dell'offerta e come determinato ai sensi del presente capitolato.

ART. 15 – PENALI

15.1 - Salva l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato di Appalto e del Contratto che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate:

15.2 PENALI PER DIFETTO DI MATERIALI IN GARANZIA

I ricambi acquistati saranno coperti dalle garanzie operanti per i periodi e/o kilometraggi indicati (Pm) per ciascun item, e qualora la percorrenza reale (Pe) non raggiunga la Pm come determinata nel presente Capitolato, si applicherà una penalità configurabile secondo il seguente modello:

- Per $Pe \leq 70\%Pm$ si applica rimborso del 100% del valore del ricambio ovvero suo rimpiazzo a nuovo a spese del Fornitore; la mano d'opera di stacco / riattacco del ricambio verrà addebitata al 50%
- Per Pe compresa tra 70%Pm e 90%Pm si applica rimborso percentuale per la mancata percorrenza, determinato come segue: $Rimborso = \text{costo ricambio} * (1 - (Pe/Pm))$
- Per $Pe > 90\%Pm$ si considera "guasto in franchigia" e quindi si assume come comunque assolta la Pm.

Le percorrenze vengono calcolate a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine di Lavoro per il montaggio del ricambio sul mezzo. Al fine delle modalità di determinazione del tempo e/o percorrenza reale (Pe) per ciascun Item all'interno della forbice indicata nella tabella di offerta si rimanda a quanto previsto nelle Istruzioni Operative della Committente che il Fornitore si impegna a rispettare.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus resesi necessarie a seguito di guasto occorso ad un ricambio fornito, saranno addebitate al Fornitore al costo standard di 150 Euro cadauna.

Gli eventuali traini dell'autobus resisi necessari a seguito di un guasto occorso ad un ricambio fornito saranno addebitati al Fornitore al costo standard di 400 Euro cadauno.

15.3 PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna indicati nel presente capitolato speciale di appalto, viene comminata al Fornitore una penale di 50 Euro/giorno di ritardata consegna.

15.4 PENALITÀ PER RITARDO NELLE CONSEGNE IN URGENZA – FERMO VEICOLO

I tempi di attesa di un ricambio richiesto con Procedura d'urgenza che determinano indisponibilità dell'autobus (fermo macchina) saranno soggetti a penalità pari a 160 Euro/gg-solare per ciascun giorno di fermo, esclusi i tempi di stacco/riattacco del ricambio.

In ogni caso, la Committente oltre ad applicare le penali tutte sopra indicate si riserva la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla ditta aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

15.5. - PENALE PER MERCE NON CONFORME

Nel caso di contestazioni inerenti ricambi difettosi o ritenuti non conformi, Tper S.p.A. applicherà una penale pari al 5% dell'importo dei ricambi non conformi.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti difettosi o ritenuti non conformi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire la Committente di tutti gli oneri derivanti dal danno subito.

Anche in questo caso sarà addebitato al fornitore inadempiente anche la penale per "fermo veicolo" fissato in 160 Euro al giorno, ove la consegna di merce non conforme sia stata causa dello stesso.

15.6 - PENALE PER RITARDATO RITIRO/SOSTITUZIONE MERCE NON CONFORME

Per ogni mancato ritiro/sostituzione di materiale non conforme o per ritiri/sostituzioni di materiale non conforme avvenuti oltre i 15 giorni solari consecutivi, sarà applicata una penale di EURO 100,00.

15.7 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

15.7.1 Il fornitore riceverà una e-mail ogni qual volta un valore di Pe sarà inferiore al 90% di Pm. La sommatoria di queste comunicazioni costituirà il valore delle penalità mensili per difetto di durata. Tale valore sarà fatturato mensilmente e l'importo incamerato secondo le modalità di cui sotto.

15.7.2 L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Committente verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato d'Appalto. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del contratto la Committente ha la facoltà di escutere la fideiussione prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate questi avrà l'onere di richiedere formalmente a mezzo e-mail/PEC un incontro per la discussione della contestazione. La Committente si riserva la fissazione dell'incontro trimestralmente.

ART. 16 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata alla Ditta appaltatrice la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità. Non è inoltre ammesso il subappalto.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE E RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

17.1 -OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

La ditta aggiudicataria assume dal momento dell'aggiudicazione l'obbligo di provvedere alla fornitura, in conformità alle condizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara e relativi allegati.

17.2 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni di legge vigenti e al fine di adempiervi e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni potrà determinare la risoluzione di diritto del contratto.

17.3 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli art.102 e seguenti del D. Lgs.206/2005 e s.m.i. e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Tper S.p.A. o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti Tper S.p.A. o a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- b) Eventuali danni a cose di proprietà Tper S.p.A. o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazione di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali;

La Committente è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

IL Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato e dai documenti contrattuali.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa, sanitaria di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle normative con esso richiamate.

ART. 18 – RISOLUZIONE (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA) E RECESSO DAL CONTRATTO

18.1 - La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dagli art.1456 e seguenti del c.c., senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- frode e grave negligenza;
- ritardo grave nella consegna, intendendosi per ritardo grave quello che determina il fermo del veicolo in attesa del pezzo di ricambio necessario alla riparazione oltre i termini di consegna infra previsti per una durata superiore a 15 giorni; frequenti consegne di prodotti non conformi con conseguente applicazione di almeno cinque penali;
- accertata scadente qualità dei prodotti con diritto di risarcimento del danno a carico dell'aggiudicatario e/o fornitura di materiale non rispondente ai requisiti di qualità/certificazioni/omologazioni richiesti e/o fornitura di materiale difforme da quanto prescritto;
- accumulo di penali irrogate per una percentuale complessiva superiore al 10% del valore del contratto;
- mancata comunicazione delle variazioni societarie;
- cessione del contratto e/o subappalto;
- in tutti i casi previsti per legge.

In tali casi la Committente avrà titolo al pagamento delle penali equivalenti alla violazione, nonché comunque di procedere alla richiesta di risarcimento danno.

Il recesso sarà comunicato al Fornitore mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a/r contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo del recesso.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggiore danno subito.

ART. 19 – FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE

Qualunque contenzioso che dovesse sorgere nel corso di esecuzione del contratto, non darà diritto al Fornitore aggiudicatario di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto oggetto della presente fornitura è competente il Foro di Bologna.

Risultano applicabili le procedure di gestione del contenzioso e gli strumenti a tutela previsti dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

ART. 20 – ONERI E SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla conclusione del contratto di appalto di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 21 – SICUREZZA

21.1 - Il Fornitore è responsabile ai sensi dell'art.2049 del codice civile, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

21. 2 - Il fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree Tper S.p.A. ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di fermata. L'aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

L'aggiudicatario dovrà comunicare eventuali rischi introdotti da Tper S.p.A. nell'ambito della propria attività.

ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che i dati in possesso di Tper S.p.A. verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali" sottoscritto dal Fornitore, richiamandosi quanto stabilito in sede di Disciplinare di Gara.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

23.1 - Tutte le segnalazioni relative al presente contratto saranno trasmesse dalla Committente via e-mail o via telefax o, su specifica richiesta da parte della ditta aggiudicataria mediante messaggio di posta elettronica certificata, e, ai fini della determinazione della decorrenza dei giorni di consegna, farà fede:

- per comunicazioni inviate mediante fax: la data e l'ora riportati sul report del fax di trasmissione;
- per comunicazioni inviate mediante e-mail: la data e l'ora di invio della e-mail.

23.2 – Qualsiasi comunicazione inerente la fornitura di cui al presente Capitolato di Appalto che il Fornitore debba inoltrare alla Committente dovrà essere fatta via e mail ad andrea.bottazzi@tper.it, recapito telefonico 051/350255 ed ufficio.gare@tper.it

Data

Timbro e firma

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del c.c. il Fornitore prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli:

- Art. 4-Durata del contratto e importo complessivo;
- Art.6 Garanzie tecniche relative ai pezzi di ricambio forniti;

- Art.9 Trasporto;
- Art 11-Pagamento e fatturazione;
- Art. 13-Cauzione definitiva;
- Art. 14 Garanzie generali;
- Art. 15 Penali;
- Art. 17- Obblighi dell'appaltatore derivanti dall'aggiudicazione e relativi alla tracciabilità dei flussi;
- Art.18-Risoluzione (Clausola risolutiva espressa) e recesso dal contratto;
- Art. 19- Foro competente e controversie

Data

Timbro e firma